

Spettabile
Associazioni
Loro sedi

Venezia, 28 Aprile 2018

Oggetto: Cinque per mille anno 2018.

ELENCO PERMANENTE DEGLI ISCRITTI

Gli enti che sono presenti nell'elenco permanente degli iscritti¹ non sono tenuti a trasmettere né per quest'anno né per il futuro la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per l'anno 2018 e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione, in quanto la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva regolarmente presentate continuano ad esplicare i loro effetti, ferme restando le medesime condizioni.

VARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Nonostante l'ente risulti compreso nell'elenco permanente degli iscritti, gli adempimenti relativi al cinque per mille possono poi ugualmente non essere esauriti.

Qualora infatti, rispetto all'esercizio precedente, il rappresentante legale dell'ente sia variato, è necessario che egli, a pena di decadenza, ripresenti, sottoscrivendola, una nuova dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo. In particolare, gli enti del volontariato devono, qualora abbiano un diverso rappresentante, ripresentare la dichiarazione sostitutiva entro il **02.07.2018**.

Questo adempimento non può essere omesso, pena l'esclusione dalla lista dei beneficiari, né considerato assorbito dall'invio della comunicazione della variazione all'agenzia delle Entrate con il modello AA5/6 per in soggetti non titolari di partita Iva ovvero con il modello AA7/10 per i titolari di partita Iva.

Si allega (allegato 1) il modello di dichiarazione sostitutiva da inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite la casella PEC del rappresentante legale.

PERDITA DEI REQUISITI

Qualora l'ente perda i requisiti richiesti, il rappresentante legale è tenuto trasmettere all'amministrazione competente la revoca dell'iscrizione, con le medesime modalità previste per la trasmissione della dichiarazione sostitutiva, diversamente l'ammontare del contributo

¹ L'elenco, pubblicato nel sito web dell'agenzia delle entrate, è facilmente consultabile grazie al motore di ricerca presente all'indirizzo <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Archivio/Archivio+5permille/Elenco+permanente+d+egli+iscritti/?page=archivio>

indebitamente percepito, rivalutato secondo gli indici Istat e maggiorato degli interessi, dovrà essere versato al fisco entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, in assenza di versamento nei termini, il contributo verrà recuperato coattivamente, con l'applicazione, oltre che degli interessi, delle sanzioni previste.

SOGGETTI TENUTI A PRESENTARE LA DOMANDA

Gli enti di nuova costituzione, quelli che non si sono iscritti negli anni precedenti o quelli che non risultano nell'elenco pubblicato perché non regolarmente iscritti o perché privi dei requisiti qualora vogliano partecipare al riparto del contributo per l'anno finanziario 2018 devono effettuare l'iscrizione secondo le modalità previste nel Dpcm del 23 aprile 2010.

SOGGETTI DESTINATARI

Per l'anno finanziario 2018 la scelta per la destinazione del 5 per mille dell'IRPEF riguarda, alternativamente, le seguenti sei finalità:

- sostegno:
 - del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (**ONLUS**), comprese le Onlus di diritto (le organizzazioni non governative, le cooperative sociali e i loro consorzi e gli enti ecclesiastici);
 - delle associazioni di promozione sociale (**APS**) iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali;
 - delle **associazioni e fondazioni riconosciute** che operano nei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- sostegno alle **associazioni sportive dilettantistiche** riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge e che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, vale a dire che:
 - siano affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
 - abbiano nella propria organizzazione il settore giovanile;
 - svolgano prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- finanziamento della **ricerca scientifica** e dell'università;
- finanziamento della **ricerca sanitaria**;

- sostegno delle **attività sociali** svolte dal **Comune** di residenza del contribuente;
- finanziamento delle attività di **tutela**, promozione e valorizzazione dei **beni culturali** e paesaggistici;
- sostegno agli enti gestori delle aree protette.

PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI

Tale iscrizione dovrà essere effettuata, inviando la relativa domanda (allegato 2):

- esclusivamente in via **telematica**;
- entro il **07.05.2018**;
- direttamente o tramite gli intermediari abilitati.

La domanda di iscrizione comprende un'autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti necessari per beneficiare del riparto dell'imposta.

L'elenco dei soggetti ammessi, formato sulla base delle domande di iscrizione validamente accolte, sarà pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate entro il 14.5.2018. Per ciascun soggetto iscritto saranno indicati:

- la denominazione;
- la sede;
- la tipologia di appartenenza;
- il codice fiscale.

PRESENTAZIONE DI EVENTUALI RICHIESTE DI CORREZIONE

Eventuali errori di iscrizione nell'elenco potranno essere fatti valere dal legale rappresentante (o da un suo delegato) del soggetto interessato, entro il **21.05.2018**, presso la Direzione Regionale delle Entrate (DRE) nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del soggetto interessato. A seguito della correzione degli errori segnalati, l'Agenzia delle Entrate provvederà a pubblicare sul proprio sito Internet un nuovo elenco aggiornato entro il 25.05.2018.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Entro il **02.07.2018**, i legali rappresentanti dei soggetti ammessi devono spedire una raccomandata, con avviso di ricevimento, (raccomandata A/R) contenente:

- una **dichiarazione sostitutiva** di atto notorio relativa alla persistenza dei requisiti necessari per beneficiare del riparto del 5 per mille, utilizzando un modello conforme ai *fac-simile* riportati in allegato al DPCM 23.4.2010 (allegato 3);
- una copia fotostatica non autenticata di un **documento d'identità** del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva.

Tale raccomandata deve essere inviata:

- alla Direzione Regionale delle Entrate (**DRE**) territorialmente competente;
- o, per le associazioni sportive dilettantistiche, all'Ufficio del **CONI** territorialmente competente.

REGOLARIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 2 co. 2 del DL 16/2012 gli enti che, pur in possesso dei requisiti sostanziali, non abbiano effettuato, entro la scadenza indicata, in tutto o in parte, gli adempimenti necessari per l'accesso al beneficio del 5 per mille, hanno la possibilità di regolarizzare la propria posizione, entro il **01.10.2018**: presentando la domanda d'iscrizione o la dichiarazione sostitutiva, oppure integrando la documentazione necessaria; versando la sanzione minima prevista dall'art. 11 co. 1 del D.Lgs. 471/97, pari a €. 258,00, con il codice tributo 8115, senza possibilità di compensazione.

RIPARTO ED EROGAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI SINGOLI BENEFICIARI

I soggetti inseriti negli elenchi definitivi potranno ricevere le quote del 5 per mille:

- dai contribuenti che hanno indicato il codice fiscale del beneficiario;
- in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette per la medesima finalità, in relazione all'imposta dei contribuenti che non hanno indicato uno specifico soggetto beneficiario o lo hanno indicato in maniera errata.

L'ente beneficiario non ha diritto alla corresponsione delle somme qualora:

- risulti aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio;
- abbia diritto ad un importo complessivo inferiore a 12,00 euro.

OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE DELLE SOMME RICEVUTE

I soggetti ammessi al riparto del 5 per mille per l'anno finanziario 2018 devono redigere un apposito e separato **rendiconto** entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, utilizzando il modulo reso disponibile sui siti istituzionali dei Ministeri competenti, dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, la destinazione delle somme attribuite.

In relazione alle **associazioni sportive dilettantistiche**, nel suddetto rendiconto devono essere illustrate anche le attività di interesse sociale effettivamente svolte.

I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmessi, se sono stati percepiti importi pari o superiori a 20.000,00 euro, al Ministero che ha erogato le somme, per consentirne il controllo, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la loro compilazione.

I soggetti che hanno percepito importi inferiori a 20.000,00 euro, invece, non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, che dovrà avvenire solo in seguito ad apposita richiesta dei Ministeri competenti.

Tutta la documentazione deve essere conservata per 10 anni.

Tabella riassuntiva: scadenze del 5 per mille 2018

	ENTI DEL VOLONTARIATO	ASS. SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Termine presentazione domanda d'iscrizione	07 maggio 2018	07 maggio 2018
Pubblicazione elenco provvisorio	14 maggio 2018	14 maggio 2018
Richiesta correzione domande	21 maggio 2018	21 maggio 2018
Pubblicazione elenco aggiornato	25 maggio 2018	25 maggio 2018
Invio dichiarazione sostitutiva	02 luglio 2018 alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate	02 luglio 2018 agli Uffici territorialmente competenti del CONI
Termine per regolarizzare	01 ottobre 2018	01 ottobre 2018

A disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti.

Kira Srl

